



CITTA' DI CASSANO MAGNAGO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 3.03.1995.
Modificato con deliberazione consiliare n. 37 del 27.03.1995.
Modificato con deliberazione consiliare n. 75 del 8.10.1996.
Modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 23.03.2004.
Modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 29.03.2005.
Modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 29.03.2006.
Modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 13.07.2011.
Modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 28.02.2022.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORMATIVA SPECIFICA

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 ed al D.P.R. 10/09/1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parte di essi, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 - COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e dell'Autorità Sanitaria Locale.

ART. 3 - CONTRAVVENZIONI

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1256, come modificato per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente Regolamento, è attribuita, ai sensi di legge, al personale addetto ai servizi cimiteriali, la qualifica di pubblico ufficiale per il personale di concetto e di incaricato di pubblico servizio per il personale esecutivo ed operaio.

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 4 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE

E' fatto obbligo ai familiari o a chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

ART. 5 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSI DAI MEDICI

A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i medici devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, né è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica nonché con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

ART. 6 - DENUNCIA DI CASI DI MORTE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 7 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimento di resti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica sicurezza ed all'Unità sanitaria locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria, l'Unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti, al Sindaco ed alla stessa Autorità giudiziaria perché rilasci i nulla osta per la sepoltura.

ART. 8 - VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopico, su incarico dell'Autorità sanitaria locale competente, esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La visita del medico necroscopico deve essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate dal medico incaricato dall'Unità Sanitaria locale competente.

ART. 9 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Unità Sanitaria locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

ART. 10 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 7.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 6, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

ART. 11 - NATI MORTI O PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Autorità sanitaria locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

ART. 12 - RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, negli ospedali dall'anatomopatologo ospedaliero ovvero ad altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

CAPO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13 – PERIODO DI OSSERVAZIONE NORMALE

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

ART. 14 - PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

ART. 15 - RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 16 - POSIZIONE DEL CORPO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale competente.

ART. 17 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento,

è ubicato, come convenuto con la locale U.S.L. presso il deposito salme del presidio ospedaliero di Gallarate. Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini di rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte del personale dipendente della stessa U.S.S.L.

D'intesa con la locale U.S.S.L. per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza

- assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività,

l'obitorio è ubicato presso lo stesso presidio ospedaliero di Gallarate sotto la sorveglianza del personale alla dipendenza di detto Ente.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità sanitaria locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO IV DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 18 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo può essere chiuso nel feretro.

Ogni feretro deve contenere una salma.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.

ART. 19 - CARATTERISTICHE DELLA CASSA

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2 e superiore a 3 cm.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 20 in 20 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, in modo indelebile.

CAPO V TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 20 – TRASPORTO DELLE SALME

Il trasporto delle salme al cimitero viene effettuato con carro di classe unica e sarà:

- a) a pagamento, secondo una tariffa unica fissa stabilita dal Comune;
- b) a carico del Comune nel caso che i familiari non siano in grado di provvedervi.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'Unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, che compilerà il verbale di presa in consegna.

ART. 21 - CARATTERISTICHE DEI CARRI PER IL TRASPORTO

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri potranno essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Unità sanitaria locale, che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 22 - PERCORSO DEI TRASPORTI FUNEBRI

Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo, di norma, il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Comando di Polizia Municipale assumerà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ART. 23 - MORTI PER INFORTUNI O INCIDENTI

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. E' demandata al personale di custodia la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 24 - PRECAUZIONE PER I DECESSI A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 25 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 26 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Il trasporto di salme per e da altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 1/07/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

TITOLO II CIMITERO

CAPO I CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ART. 27 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, i feretri contenenti le salme, i resti e le ceneri dei defunti, se non muniti di apposita piastrina di riconoscimento e se non accompagnati dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 28 - CUSTODIA DEI DOCUMENTI

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero.

Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

ART. 29 - RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI

Il custode del cimitero o, in caso di assenza, chi fa le veci, riceve per il loro seppellimento:

- a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata individuale di famiglia esistente nel cimitero stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del regolamento 10 settembre 1990, n. 285;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate;
- f) Le salme di persone ricoverate presso Istituti di cura ed aventi là la residenza, ma che come ultimo comune prima del trasferimento nelle strutture di accoglienza hanno avuto la residenza nel comune di Cassano Magnago;

Nei casi non previsti dai sub a) b) c), il Sindaco o suo delegato, su motivata richiesta, potrà concedere, in via eccezionale, una sepoltura a inumazione o a tumulazione.

ART.30 - DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria dandone immediata comunicazione all'ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

ART.31 - CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE E PIANI CIMITERIALI

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato D.P.R. n. 285.

Gli Uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria del cimitero in scala 1:500, estesa anche alle zone circostanti e comprendente le relative zone di rispetto cimiteriale di cui all'art. 57 del suddetto D.P.R. n. 285/1990, che individua:

- i campi di inumazione, distinti per adulti e per bambini di età inferiore a 10 (dieci) anni;
- l'ossario ed il cinerario comuni;
- le aree destinate a sepolture private, distinte in cappelle ed edicole, tombe individuali in muratura, colombari, ossari.

La planimetria deve essere aggiornata ogni 5 (cinque) anni e comunque quando siano state apportate modifiche ed ampliamenti al cimitero.

Per tutto quanto attiene allo svolgimento ed alle modalità della sepoltura ad inumazione ed a tumulazione, si applicano le norme intervenute nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

CAPO II SEPOLTURE A INUMAZIONE

ART.32 - SUPERFICIE E CARATTERISTICHE DEL TERRENO PER LE INUMAZIONI

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

La superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione si calcola tenendo conto delle prescrizioni dettate dagli articoli 58 e 59 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

ART.33 - FORMA E CLASSE DEI CAMPI

I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

ART.34 - SCAVO DELLA FOSSA

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART.35 - DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI E BAMBINI

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2, nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART.36 - MODALITA' DI CONCESSIONE - REVOCA DELLA SEPOLTURA

Le sepolture in terra in campo comune vengono accordate ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La concessione è a titolo gratuito e la durata è fissata in non meno di anni dieci (non rinnovabile).

Le sepolture a inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

ART.37- CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme dell'art. 75 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 19 del presente regolamento.

ART. 38 - NORME RIGUARDANTI LA SEPOLTURA A INUMAZIONE

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Non è quindi ammessa la sovrapposizione dei feretri, ivi comprese le cassette contenenti resti mortali e ceneri di salme cremate.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono indicati sulla planimetria generale del cimitero con il numero progressivo delle fosse.

Una volta esaurite le sepolture in un campo comune è demandato al Sindaco indicare l'utilizzo del nuovo campo.

Ogni fossa è contraddistinta da un cippo in marmo e su di essa è ammessa la sovrapposizione di copritomba.

Sia il cippo che il copritomba sono collocati a cura dei privati e devono essere conformi alle caratteristiche tecniche e dimensioni, uniformi per tutte le tombe, approvate dall'Amministrazione comunale.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e portalampane votive.

Le scritte devono essere limitate al cognome, al nome ed ai dati relativi alla nascita ed alla morte della persona defunta.

Sulle tombe dei campi comuni a inumazione si possono deporre fiori. La parte non coperta dal copritomba deve essere mantenuta a verde traspirante.

ART. 39 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RECUPERO MATERIALI

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, le lapidi e tutti, indistintamente, i segni funebri posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato nel cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

CAPO III SEPOLTURE A TUMULAZIONE

ART. 40 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE - ATTO DI CONCESSIONE - CARATTERISTICA DEI MANUFATTI

Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, che può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità e devono risultare da apposito atto da stipularsi tra il Comune ed il concessionario.

La concessione per sepolture private di cui al presente articolo non dà diritto alla proprietà dell'area ed ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 è vietato cedere a terzi, per qualsiasi titolo o causa, il diritto d'uso di sepoltura.

Nella tumulazione i loculi possono essere a più piani sovrapposti a condizione che ogni feretro sia posto in loculo o tumulo o nicchia separati. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

In particolare:

- le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato;
- le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà;
- i piani d'appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno;
- le misure di ingombro libero interno non potranno essere inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70 (a detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. n. 285/90);
- le misure di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non potrà essere inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30; per le nicchie cinerarie dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

ART. 41 - TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per edicole (denominate anche cappelle di famiglia);
- b) posti in terra per tombe individuali in muratura;
- c) colombari o loculi individuali;
- d) cellette ossario individuali per la raccolta dei resti mortali o per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato.

Per le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, valgono le norme previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

La durata delle suddette concessioni è fissata in **anni 25 (venticinque)**, con esclusioni delle Cappelle di Famiglia per le quali si prevede una durata della concessione di 50 anni; delle Cappelle di Famiglia da 8 posti del complesso dei colombari "F" e delle tombe del Campo Nord, Campo Nord-est, Campo "R" e Campo "M" per le quali il contratto è trentennale.

Tutti i tipi di concessione sono rinnovabili per un periodo pari a quello stabilito dal presente articolo, salvo che per le cappelle di famiglia per le quali si prevede:

- per le concessioni aventi scadenza cinquantennale è possibile un rinnovo di altri 50 anni dopo il primo periodo di scadenza; (concessioni con durata di 50 anni fin dall'origine o concessioni la cui durata è stata portata da 30 a 50 anni);
- per i concessionari di contratti trentennali e quindi per quelli che non si sono avvalsi della possibilità di ampliamento della durata contrattuale di altri venti anni, alla scadenza trentennale della loro concessione, sarà possibile un rinnovo della medesima solo per un periodo trentennale pari a quello della prima concessione in scadenza.

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione poste in essere prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1985 n. 803 andranno/sono andate in scadenza decorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto, ai sensi del comma 3, lettera c) dell'art. 25 del regolamento regionale n. 6/2004.

ART. 42 - PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE - CAUZIONE

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

Inoltre, per le cappelle di famiglia, il concessionario deve versare, oltre ai corrispettivi di cui sopra, un deposito cauzionale a garanzia, per la regolare costruzione della cappella stessa e delle opere edili, nella misura fissata dal successivo art. 45.

Pure le ditte incaricate della costruzione delle cappelle di famiglia e delle tombe individuali in muratura e quelle incaricate della posa dei relativi monumenti sono obbligatoriamente tenute, prima dell'inizio dei lavori, a versare una cauzione di Euro **516,00 (cinquecentosedici/00)**, a garanzia della regolarità delle opere

eseguite che valga anche a risarcire eventuali danni comunque arrecati alla proprietà comunale o alle sepolture private.

Comunque, le ditte che svolgono lavori nel cimitero comunale hanno la facoltà di confermare il deposito cauzionale per i lavori successivi.

I depositi cauzionali di cui sopra potranno essere restituiti solo a lavori ultimati, previo parere favorevole dell'Ufficio tecnico Comunale, a seguito di sopralluogo da effettuarsi entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

La misura degli importi dei depositi cauzionali potrà essere modificata con delibera della Giunta comunale.

ART. 43 - DOVERI DEI CONCESSIONARI

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle tariffe, norme, istruzioni, attuali e future, di qualsiasi natura, in materia di Polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione dei manufatti inerenti sepolture private di cui al precedente art. 41 sono a carico dei concessionari.

ART. 44 - DECORRENZA, RINNOVO E SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura (rinnovo) per un periodo pari a quello stabilito dall'articolo 41.

Il rinnovo della sepoltura potrà essere accordato secondo la disponibilità e previo il pagamento di una tariffa, stabilita allo scopo dall'Amministrazione Comunale.

Per i rinnovi delle tombe dei Campi Nord, Campo Nord-est, Campo "R" e Campo "M" alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura (rinnovo) con scadenza decennale o ventennale o trentennale.

Per i rinnovi con scadenza decennale si applicherà una tariffa pari a 1/3 di quella prevista per la concessione trentennale, maggiorata del 10%.

Per i rinnovi con scadenza ventennale si applicherà una tariffa pari a 2/3 di quella prevista per la concessione trentennale, maggiorata del 5%.

Il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza e con invito agli interessati ad effettuare entro tre mesi, prima della scadenza, richiesta di rinnovo. La mancanza di detta richiesta costituirà una legale presunzione di abbandono della sepoltura.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

CAPO IV CAPPELLE ED EDICOLE

ART. 45 - CONCESSIONE DELL'AREA

Le singole aree destinate alla costruzione di cappelle hanno una dimensione di mq. 16,00 (mt.4,00x4,00) ovvero di mq. 25,00 (mt. 5,00x5,00) e sono individuate nella planimetria generale del cimitero di cui all'art. 31 del presente Regolamento.

All'atto della domanda per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente, nonché una somma pari ad 1/5 del corrispettivo dell'area medesima, a titolo di cauzione ai fini indicati nel precedente art. 42.

A versamenti effettuati verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

ART. 46 - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro il termine di un anno e portata a termine entro due anni dalla data dell'autorizzazione comunale ad edificare.

Nella zona Nord-Est del cimitero le cappelle dovranno avere dimensioni uniformi, in rapporto all'area di concessione, nonché avere un'altezza fuori terra non superiore a mt. 5,50.

Nelle altre zone, le cappelle dovranno uniformarsi, per dimensioni ed altezze, a quelle preesistenti. A tal proposito, il richiedente dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione fotografie dello stato di fatto relativamente ai manufatti circostanti, indicando altresì le dimensioni e l'altezza degli stessi.

Il numero dei posti fuori terra non potrà essere superiore a dodici. E' consentito ricavare posti interrati fino ad un massimo di 8.

All'interno delle cappelle è lasciata libertà di scelta per quanto concerne il tipo di materiali impiegati e dei relativi accessori.

ART. 47 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole (piante, prospetti e sezioni), debitamente quotati, saranno delineati in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia e del responsabile del Servizio della competente struttura tecnica dell'Azienda U.S.S.L.

Nell'atto di approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 94 comma 2° del D.P.R. n. 285/90, viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'autorizzazione da parte del Comune.

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari.

ART. 48 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

ART. 49 - DIRITTI DI SEPOLCRO

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme, i resti e le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme dei precedenti comma.

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 46, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera,

incamererà il deposito cauzionale di cui ai precedenti artt. 42 e 45, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

ART. 50 - COLLAUDO E MANUTENZIONE DELLE OPERE

Il collaudo delle opere sarà effettuato dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria locale e dall'Ufficio Tecnico comunale, con accertamento che le opere costruite siano in tutto conformi a quelle indicate nel progetto presentato ed approvato.

Qualora l'opera non corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune e saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento.

CAPO V TOMBE INDIVIDUALI

ART. 51 - NORME PER LA CONCESSIONE

La concessione è accordata ai nati in Cassano Magnago o nati in altri Comuni, con atto trascritto nei registri di nascita di Cassano Magnago, quale luogo di residenza anagrafica dei genitori ed ai cittadini residenti nello stesso Comune.

Per quanto riguarda i progetti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revoca e la decadenza della concessione dell'area, si applicano, per la parte compatibile, le norme riguardanti le cappelle di famiglia di cui agli articoli 46 e seguenti.

ART. 52 - SOVRAPPOSIZIONE DI SALME

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di tre, dove possibile. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra in legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Tanto per le salme già sepolte quanto per quelle in sovrapposizione, si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura secondo le norme prescritte dall'art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e quelle che potranno essere impartite, caso per caso, dagli uffici competenti.

La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione, indipendentemente dalle date delle singole tumulazioni.

Qualora la primitiva concessione sia anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21/10/1975 e quindi abbia carattere perpetuo, si considera, quale data di riferimento ai fini della scadenza della concessione in sovrapposizione e comunque ad esclusione di quella/e perpetua/e, la data della prima tumulazione successiva all'entrata in vigore del suddetto decreto.

Il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, il corrispettivo determinato dall'Amministrazione comunale relativamente all'area di concessione.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite previsto, sono ammesse per le seguenti persone anche se residenti altrove:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) fratelli, sorelle ed affini fino al terzo grado;
- c) coniuge.

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario e dietro il consenso scritto del concessionario o successore.

ART. 53 - PRESCRIZIONI GENERALI E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DEL MONUMENTO

La costruzione del monumento deve avvenire entro due anni dalla data di tumulazione della salma. In mancanza, l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune.

I marmisti ed in genere le ditte incaricate per la posa e la manutenzione dei monumenti funerari, dovranno eseguire detti lavori nei giorni feriali con divieto assoluto di eseguire lavori di qualsiasi genere nel periodo compreso dal 30 ottobre al 6 novembre di ogni anno e nei giorni festivi.

Per la posa in opera dei monumenti funerari potranno essere utilizzati elevatori meccanici o idraulici, esclusivamente su ruote.

Le ditte esecutrici dei lavori di posa e manutenzione dei monumenti funerari dovranno prestare particolare attenzione al fine di evitare danneggiamenti di qualsiasi genere, in particolare durante gli spostamenti delle attrezzature utilizzate per la posa dei monumenti.

I monumenti funerari dovranno essere realizzati con materiali resistenti alle intemperie, quali marmi, graniti a struttura satura resistente all'azione del gelo, delle piogge, ecc. e del carico inquinante. I colori dei marmi e dei graniti potranno essere scelti in tutta la gamma della produzione italiana ed estera.

Le parti metalliche dovranno essere realizzate in bronzo, rame o acciaio inossidabile evitando l'uso di parti in ferro o altri metalli ossidabili.

CAPO V BIS

TOMBE INDIVIDUALI - EX CAMPO COMUNE 1° NORD/EST

ART. 54 - CONCESSIONE DELL'AREA

Nell'area cimiteriale denominata "Ex campo comune n. 1 Nord/Est", l'Amministrazione comunale ha provveduto a realizzare direttamente le tombe interrato in muratura per la tumulazione dei feretri.

Pertanto in detti campi la concessione degli "spazi" di cui all'art. 51 comprende sia l'area su cui insiste la tomba, sia i loculi sottostanti.

La concessione dell'area cimiteriale nel campo suddetto sarà consentita, solamente in occasione della tumulazione del primo feretro, consentendo di non eseguire rigorosamente la successione numerica stabilita dall'Amministrazione comunale ed indicata nella planimetria del cimitero.

ART. 55 - SOVAPPOSIZIONE DI SALME

Nell'area cimiteriale di cui all'articolo precedente, è prevista la sovrapposizione di tre salme collocate separatamente nei tre loculi predisposti.

La concessione dell'aiuola cimiteriale comprende conseguentemente ed inscindibilmente anche la concessione per i tre loculi sottostanti.

Pertanto, la durata prevista all'art. 54 si intende contemporaneamente estesa ai tre loculi indipendentemente e comunque dalla data della concessione di singole tumulazioni.

Per il "campo" sopra citato, il corrispettivo previsto dalla tariffa, approvata dalla Giunta comunale, si intende globale, unico, non frazionabile, comprendente sia il diritto di concessione per l'aiuola cimiteriale sia il diritto di concessione dei corrispondenti sottostanti loculi; pertanto, all'atto del rinnovo, il corrispettivo della concessione dovrà essere versato indipendentemente dal numero delle salme tumulate in corrispondenza dell'aiuola, secondo l'entità determinata dall'Amministrazione comunale.

Le sovrapposizioni delle salme nel "campo nord/est" sono ammesse, per ogni singola aiuola, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 e quindi soltanto per:

- a) richiedente;
- b) coniuge;
- c) ascendenti e discendenti in linea diretta di qualunque grado di entrambi;
- d) fratelli, sorelle ed affini fino al terzo grado.

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario e dietro il consenso scritto del concessionario o successore.

ART. 56 - TERMINI PER LA COSTRUZIONE DEL MONUMENTO

Sulle tombe è obbligatorio la costruzione di monumenti funerari con caratteristiche dimensionali e tipologiche conformi alle prescrizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59 del presente Regolamento.

La realizzazione di detti monumenti dovrà avvenire di norma entro due anni dalla data della concessione edilizia ed in mancanza, l'Amministrazione comunale potrà disporre l'estumulazione del feretro e la sua inumazione in "campo comune", come previsto dall'art. 53 - 1° comma, del presente Regolamento.

ART. 57 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA POSA DEI MONUMENTI

La miscelazione delle malte da utilizzare per la posa dei monumenti dovrà avvenire in appositi contenitori, ovvero all'esterno del campo cimiteriale.

La ditta incaricata per la posa del monumento funerario dovrà provvedere a collegare la tubazione per il passaggio del cavo elettrico delle lampade votive sino al punto previsto per il fissaggio della lampada stessa predisponendo all'interno della tubazione un filo di ferro per la successiva posa dei conduttori elettrici.

Lo spazio tra due monumenti continui dovrà essere tassativamente realizzato posando in opera una lastra in serizzo "Antigorio" delle dimensioni di cm. (185x35), spessore minimo cm. 3, provvista di "fresatura" centrale a delimitazione dell'aiuola, provvedendo ad adattarne le testate alla cordonatura perimetrale del campo; il tutto a perfetta regola d'arte. In alternativa il passaggio tra i due monumenti continui potrà essere realizzato con due lastre in serizzo "Antigorio" delle dimensioni di cm. (185x20) e dello spessore minimo di cm. 3.

I monumenti funerari dovranno essere realizzati in modo tale che il peso degli stessi scarichi sui setti portanti realizzati a divisione delle aiuole, evitando di caricare le cordonature di testata.

ART. 58 - MATERIALI DA UTILIZZARE PER LA COSTRUZIONE DEI MONUMENTI FUNERARI

I monumenti funerari dovranno essere realizzati per quanto attiene ai materiali ed alle parti metalliche, secondo le prescrizioni previste dall'art. 53 del presente Regolamento.

ART. 59 - CARATTERISTICHE DEI MONUMENTI FUNERARI

Nell'ex "campo comune n. 1 nord/est", il letto di base dei monumenti dovrà avere uno spessore "standard" uguale a cm. 10 e di dimensioni tassative di cm. (210x90) su aiuole singole, cm. (210x200) su aiuole doppie, cm. (210x300) su aiuole triple.

La cordonatura di sostegno del letto di base dovrà essere realizzata con lastre dello spessore minimo di cm. 5,0 altezza "standard" cm. 10 e con dimensioni esterne inferiori di cm. 5,0 su tutti i lati rispetto al letto di base.

E' consentita la posa di letti di base con spessore superiore a cm. 10 fermo restando la quota superiore del letto di base da rispettare rigorosamente uguale a cm. 20 dal piano superiore delle cordonature di delimitazione del campo.

E' ammessa, in alternativa, la destinazione a prato del letto di base; in questo caso dovrà essere tenuta un'altezza costante di cm. 20 dal piano cordoli di delimitazione.

Il terreno dovrà essere contenuto in un doppio strato di tessuto non tessuto all'interno di un contenitore in lamiera di rame dello spessore di 10/10.

Il letto di base dovrà di norma essere realizzato in lastra unica salvo il caso ove sia prevista la realizzazione di fioriere incassate o spazi per la messa a dimora di alberature nane; tali spazi dovranno essere realizzati con lo stesso criterio di cui al comma precedente.

Sul letto di base, potrà essere posata una struttura verticale di altezza non superiore a ml.1,70, misurata dal piano superiore del cordolo di delimitazione dei campi stessi e limitata ad una estensione di cm. 80 a partire dalla linea terminale del letto di base.

E' ammessa, inoltre, la posa di statue, croci e simboli in genere, con altezza non superiore a cm. 170 dal piano superiore del cordolo di delimitazione dei campi. Le loro caratteristiche verranno valutate di volta in volta dalla Commissione Edilizia.

ART. 60 - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER LA COSTRUZIONE DEI MONUMENTI

I progetti per la costruzione dei monumenti nel campo in questione dovranno essere inoltrati entro un anno dalla data della concessione dell'area, dovranno essere corredati da disegni particolareggiati in scala grafica, debitamente quotati e firmati dal richiedente e dal titolare della ditta costruttrice (marmista),

I lavori per la posa in opera del monumento dovranno essere completamente portati a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione comunale ad edificare.

I progetti per la costruzione dei monumenti dovranno essere sottoposti all'esame della Commissione Edilizia la quale potrà, a sua volta, avvalersi del parere di esperti o artisti per valutare eventuali opere di rilevante importanza decorativa.

ART. 61 - DEPOSITO CAUZIONALE E SUA ENTITA'

Per quanto attiene al deposito cauzionale che le ditte sono tenute a versare prima dell'inizio dei lavori di posa dei monumenti funerari, valgono le disposizioni previste dal precedente art. 42 del presente regolamento.

CAPO VI COLOMBARI

ART. 62 - NORME PER LA CONCESSIONE

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo II - Capo III.

E' ammessa la concessione di colombari e/o tombe solo in caso di decesso.

E' ammesso al coniuge superstite prendere contestualmente il colombaro affiancato o adiacente a quello destinato al coniuge premorto. E' pure ammesso prendere il colombaro affiancato o adiacente a quello di un parente di primo grado premorto.

La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione.

Non può, quindi, essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

Alla scadenza della concessione il loculo rientrerà in possesso del Comune.

E' data comunque facoltà agli eredi di rinnovare la concessione, secondo le disposizioni e le regole previste dall'art. 44 del presente Regolamento.

E' anche in facoltà degli eredi, alla scadenza della concessione, di collocare i resti mortali in appositi ossari (o cinerari in caso di scelta cremazione) a pagamento.

ART. 63 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI E DELLE LASTRE DI CHIUSURA

Per la tumulazione dei feretri è prescritta la duplice cassa, una in lamina di zinco e l'altra esterna di legno, in conformità alle disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 e dell'art. 19 del presente Regolamento. Le lastre di chiusura dei colombari già in opera all'atto della costruzione dei colombari, non possono essere sostituite da altre di diverso tipo di materiale o colore.

Alle lastre dei colombari potranno essere applicati portafiori, lampade votive e portafotografie in bronzo secondo il posizionamento, i materiali e le caratteristiche stabilite dall'Amministrazione comunale.

Anche l'epigrafe con l'indicazione del nome del defunto, l'anno di nascita e della morte, deve essere conforme alle prescrizioni della stessa Amministrazione.

E' consentita l'applicazione sulla lastra di un segno religioso, di dimensioni molto contenute, posizionato secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

E' vietato collocare fiori, lumi o altri accessori al di fuori degli spazi previsti.

CAPO VII OSSARI

ART. 64 - NORME PER LA CONCESSIONE

La concessione degli ossari è regolata dalle disposizioni relative alla concessione di colombari.

Le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco i resti delle salme esumate o estumulate da qualsiasi sepoltura.

Nelle cellette ossario è consentito tumulare anche le ceneri delle salme cremate, raccolte in apposite urnette o in normali cassette di zinco.

Ogni ossario raccoglie, di norma, i resti mortali e le ceneri di una sola persona, tuttavia i parenti fino al 2° grado e per i coniugi, è ammesso l'abbinamento dei resti mortali e delle ceneri. In tale caso dovrà essere versata al Comune, per l'ulteriore diritto, una somma pari al 50% della vigente tariffa dell'ossario.

Le cellette ossario non possono essere accordate in disponibilità, ma solo all'atto della richiesta di tumulazione dei resti mortali e delle ceneri.

CAPO VIII AUTOPSIE

ART. 65 - REGOLAMENTAZIONE

Le autopsie di salme già inumate o tumulate ordinate dall'Autorità giudiziaria a scopo medico-legale per accertare le cause della morte quando vi sia il sospetto di reato, oppure per la risoluzione di ogni altro caso connesso a precise disposizioni di legge vengono effettuate, alla presenza del custode, nel locale del cimitero appositamente predisposto a camera mortuaria.

Eseguita l'autopsia, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura e riconsegnato al custode del cimitero che ne disporrà nuovamente la sepoltura.

CAPO IX CREMAZIONI

ART. 66 - TRASPORTO SALMA PER CREMAZIONE

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, raccolte in un'urna cineraria, sono autorizzati con un unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Con il trasporto del cadavere si impiega la sola cassa di legno, come previsto dall'art. 30 - comma 13 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria).

ART. 67 - AUTORIZZAZIONE DELLA CREMAZIONE

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad associazione riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno e, se questo non era in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla-osta dell'Autorità giudiziaria.

ART. 68 - VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CON LE CENERI

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal

responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono conservate le ceneri.

CAPO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 69 - ESUMAZIONI

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco ed eseguite, di norma, in autunno.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dall'Autorità giudiziaria per esigenza della giustizia.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva e contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiarerà che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella camera mortuaria, adibita a sale delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia, come pure le estumulazioni.

ART. 70 - TRASFERIMENTO DI FERETRI IN ALTRA SEDE

Se una salma viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della U.S.S.L. o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

ART. 71 - RACCOLTA DELLE OSSA E PARTI DI CADAVERE DERIVANTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Ai sensi dell'art. 85, comma 1° del D.P.R. n. 285/1990, le ossa che si rivengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse, facciano domanda di raccogliercle per deporle negli ossari avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco.

CAPO X bis SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

ART. 71 bis - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

Per rifiuti cimiteriali si intendono tutti i rifiuti provenienti dalle esumazioni, dalle estumulazioni, i fiori, le corone, ecc. delle esequie nonché i normali rifiuti raccolti all'interno dell'area cimiteriale quali erbe, arbusti, lumini fiori delle tombe, ecc.

I fiori, corone, lumini erbe, arbusti, ecc. sono considerati assimilabili ai rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e come tali smaltiti.

I resti di indumenti, di casse, ecc. (fatta eccezione di qualsiasi parte del corpo umano), ai sensi dell'art. 85, comma 2° del D.P.R. n. 285/1990, sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e devono essere trattati e smaltiti nel rispetto della suddetta normativa e delle direttive contenute nell'allegato "A" alla circolare della Regione Lombardia n. 21/SAN/ECOL del 24.05.1989 prot. 6225.

CAPO XI
REVOCA – DECADENZA E RETROCESSIONI CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 72 - REVOCA DELLE CONCESSIONI

Per esigenze di servizio o comunque nel caso di realizzazione di opere di carattere generale, di ampliamenti, di trasformazioni, di riordini, ecc., il Comune ha la facoltà di rimuovere qualsiasi sepoltura, comprese le cappelle di famiglia, dandone congruo preavviso ai concessionari, i quali avranno comunque diritto ad ottenere, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente a quello precedentemente loro concesso ed al trasporto gratuito delle salme, dei resti mortali o delle ceneri dalla vecchia alla nuova sepoltura.

Le spese per il riadattamento dei monumenti saranno a carico dell'Amministrazione comunale.

ART. 73 - DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Dal vincolo della durata della concessione si intendono in ogni caso decadute, anche prima della scadenza del termine, le sepolture ad inumazione ed a tumulazione (comprese le cappelle di famiglia) che non risultino sistemate a norma di Regolamento sia per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione, sia per abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione.

Si considera abbandono lo stato di incuria della sepoltura e di mancata manutenzione.

Il giudizio sullo stato della sepoltura è espresso dal Sindaco o suo delegato, a seguito di rilevazione del dipendente Ufficio Tecnico.

ART. 74 - PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA

Verificandosi la fattispecie di cui al precedente articolo, verrà notificata al concessionario o alle seguenti persone, in via successiva e subordinata, che rispetto alla salma o alle salme tumulate, siano legate dai sottospecificati vincoli di parentela:

- a) coniuge;
- b) figli;
- c) genitori.

specifico diffida per l'esecuzione dei lavori necessari.

Decorso il periodo (non superiore a mesi tre né inferiore a mesi uno) indicato nella diffida, a meno che non ricorrano validi motivi per una proroga senza che i lavori non siano stati eseguiti, verrà dichiarata la decadenza della concessione con formale atto della Giunta comunale, da notificarsi alle persone sopracitate.

Nel caso, invece, che nessuna delle suddette persone risulti reperibile, sarà apposto un avviso per la durata di mesi tre, contemporaneamente all'albo pretorio del Comune ed all'albo del cimitero.

Trascorso tale periodo, la decadenza della concessione, una volta dichiarata con provvedimento della Giunta comunale, manifesterà tutti i suoi effetti.

La procedura indicata nel presente articolo non escluderà, comunque l'adozione da parte del Comune di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti e scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone.

ART. 75 - CONSEGUENZE DELLA DECADENZA

In conseguenza della pronunciata decadenza, il Comune provvederà alla esumazione delle salme, dei resti e delle ceneri che saranno destinati al campo comune o all'ossario del cimitero. Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale da parte del custode.

Tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune ed il concessionario o gli aventi diritto non potranno chiedere ed esigere alcun rimborso.

ART. 76 - RETROCESSIONI

Le concessioni, temporanee o perpetue possono essere retrocesse esclusivamente al Comune dal Concessionario e dai suoi aventi causa.

La sepoltura di cui è richiesta la retrocessione passa pienamente a disposizione del Comune dal momento in cui ne viene data apposita formale comunicazione.

Ai concessionari retrocedenti nessun rimborso è dovuto dal Comune per qualsiasi titolo e/o motivo.

TITOLO III SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I PERSONALE CIMITERIALE

ART. 77 - CUSTODE DEL CIMITERO

Il custode del cimitero è alle dipendenze dei competenti uffici comunali per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali e del Coordinatore sanitario per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Il custode è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché del presente Regolamento comunale.

ART. 78 - TENUTA DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 10; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 10, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

ART. 79 - OBBLIGHI DEL CUSTODE SEPPELLITORE

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché, sia da parte dei visitatori che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- d) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;

Inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.) dando - se richiesto - assistenza e prestazioni ad autopsie;

- 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella-ossario;
- 4) consegnare al Comune (Ufficio Vigilanza Urbana) gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

ART. 80 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Altresì, il personale del cimitero è tenuto:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) assicurare comunque la presenza all'interno del cimitero.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

ART. 81 - VIGILANZA

L'Ufficio Tecnico comunale e per esso il Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria, vigila e controlla che l'esecuzione dei lavori sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale, se versato.

Il coordinatore sanitario controlla il funzionamento del cimitero per quanto attiene all'aspetto igienico-sanitario e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento.

CAPO II POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 82 - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO - ACCESSO PRIVATI IMPRENDITORI

Il cimitero è aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti, per stagione, con ordinanza sindacale affissa all'ingresso del cimitero.

All'ora di chiusura tutte le persone che si trovano nel cimitero dovranno affrettarsi ad uscire.

Durante gli orari di chiusura nessuno potrà accedere nel cimitero, fatta eccezione per il personale comunale appartenente al Servizio cimiteriale e per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio e nei limiti dei loro compiti istituzionali.

Il personale dipendente di imprese private incaricate di eseguire lavori urgenti all'interno del cimitero, potrà accedere anche negli orari di chiusura ma solo se accompagnato dal personale di vigilanza.

Detto personale, o comunque quello addetto ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Di detto personale gli interessati, a loro libera scelta, possono valersi per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune.

ART. 83 - ATTIVITA' VIETATA

Nei cimiteri è vietato:

- l'ingresso ai minori di anni dieci che non siano accompagnati da persone adulte;
- a chi porta con sé cani o altri animali se questi non sono dotati degli strumenti che la legge prevede debbano essere utilizzati dall'animale per l'accesso alle aree pubbliche;
- a chi sia in manifesto stato di ubriachezza o vesta indecentemente o eserciti la questua. Ai questuanti è fatto divieto, pure, di sostare all'ingresso dei cimiteri stessi ove è inoltre vietata qualsiasi attività di vendita non preventivamente autorizzata dagli organi competenti.

ART. 84 - PRESCRIZIONI PER DETERMINATI PERIODI DELL'ANNO

Salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale, è fatto divieto di eseguire lavori di costruzione o di manutenzione alle sepolture nei giorni festivi.

Durante il mese di ottobre si potranno concedere permessi anche per i giorni festivi, ma limitatamente a piccoli lavori di restauro alle lapidi o ai monumenti.

Dal 30 ottobre al 6 novembre è vietata l'introduzione nel cimitero di monumenti, lapidi e materiali da costruzione, nonché eseguire lavori di qualsiasi genere all'interno del cimitero stesso.

ART. 85 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione di veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza nell'esercizio dei loro compiti istituzionali.

Le persone inferme, anziane e tutte quelle che fisicamente non sono in grado di compiere il tragitto a piedi, potranno essere accompagnate con automezzi, previa autorizzazione da richiedere al custode del cimitero.

ART. 86 - NORME PER I VISITATORI

Nei cimiteri è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con le caratteristiche del luogo, ed in specie:

- a) di tenere contegno chiassoso e scorretto;
- b) introdurre ceste od involti, salvo che contengano oggetti da collocare sulle tombe (il personale del cimitero potrà verificarne il contenuto);
- c) collocare fiori o vasi in genere in luoghi di pubblico passaggio impedendo od ostacolando la libera circolazione dei visitatori. A riguardo è particolarmente vietato collocare vasi o lumini ai piedi dei colombari impedendo in tal modo lo scorrimento delle attrezzature in dotazione al cimitero (scale, montafretri, carrelli, ecc.) ed ostacolando, altresì, i lavori di pulizia del personale cimiteriale, il quale, in caso di inosservanza, è autorizzato a rimuovere gli oggetti abusivamente collocati;
- d) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi raccoglitori;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto di pertinenza propria o altrui, senza averne ottenuta preventiva autorizzazione dal custode;
- f) calpestare o comunque danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe, imbrattare i monumenti ed i fabbricati, turbare od impedire la circolazione dei cortei dolenti;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerte di servizi, di oggetti o di fiori, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta, fare collette;
- h) fotografare o copiare opere funerarie senza il consenso del concessionario della sepoltura;

I divieti di cui sopra, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

ART. 87 - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Sulle sepolture individuali, nonché nelle cappelle di famiglia, è consentita l'illuminazione votiva a cera.

Sui colombari e sugli ossari è consentita la sola illuminazione a cera purchè avvenga entro appositi contenitori, aperti nella sola parte superiore e rigidamente fissati ai marmi di rivestimento, in modo da evitare pericoli di incendio e di imbrattamento.

Detto tipo di illuminazione è consentito solo ove il loculo non sia già allacciato all'impianto di illuminazione elettrica.

In caso di inadempienza il personale cimiteriale è autorizzato a rimuovere il lumino a cera abusivamente collocato.

Il servizio lampade votive a luce elettrica può essere affidato in appalto con diritto di esclusiva.

Le norme che regolano detto servizio saranno stabilite dal capitolato di appalto e dalle condizioni generali di abbonamento allegati al relativo contratto.

ART. 88 - RESPONSABILITA' DEL COMUNE

L'Amministrazione comunale, pur ponendo ogni cura affinché siano evitati danni o furti alle sepolture, non assume alcuna responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee alla propria organizzazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ART. 89 - NUOVI COLOMBARI ZONA NORD

La cappella situata nel corso centrale dei colombari zona nord è destinata esclusivamente alla celebrazione di riti funebri o cerimonie commemorative. E' vietato il suo utilizzo come camera mortuaria, non sussistendo i necessari requisiti.

L'uso del montafereetri è riservato al solo trasporto delle salme da parte del personale addetto. Al pubblico è riservato l'altro ascensore. Le scale necessarie per accedere ai locali più alti dovranno essere riposte, dopo l'uso, negli appositi spazi.

ART. 90 - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ART. 91 - ASSEGNAZIONE SEPOLTURA SACERDOTI, CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

All'interno della struttura cimiteriale, può essere riservato uno spazio opportunamente delimitato da utilizzare dalle parrocchie della città - previa idonea regolamentazione - per la sepoltura di salme di sacerdoti che hanno svolto servizi pastorali presso le parrocchie cittadine o comunque nativi o residenti in loco, a discrezione delle parrocchie stesse. L'Amministrazione comunale può individuare nel cimitero aree o tombe da destinare alla sepoltura, anche gratuita e alla tumulazione di salme o resti di "cittadini benemeriti" o di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 92 - REGOLAMENTO SPECIALE DI POLIZIA MORTUARIA - ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Il presente Regolamento disciplina l'intera materia dei servizi cimiteriali. Pertanto si intendono abrogate tutte le disposizioni in precedenza adottate.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 3.03.1995 con atto n. 20, entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.